

## DIVIETI GENERALI RISERVA ORIENTATA

- realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;
- realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
- costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- aprire nuovi sentieri, fatta salva la stretta manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 31/2008;
- effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 31/2008;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- introdurre specie animali o vegetali estranee;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- introdurre cani, tranne quelli da soccorso e da lavoro per il pascolo; l'accesso di cani per altre finalità è consentito solo al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone e limitatamente ai sentieri segnalati;
- esercitare la caccia, ai sensi dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 26/1993;
- l'esercizio della pesca, dovrà essere disciplinato dalle norme previste dalla l.r. 31/2008 e regolamento regionale 22 maggio 2003 n.9 (attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n.12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia") e dalle disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque salmonicole della Provincia di Sondrio;
- effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dall'ente gestore;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- svolgere attività sportive e turistiche in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente naturale ad eccezione di quelle tradizionalmente effettuate, come le attività alpinistiche, che saranno opportunamente regolamentate dal piano della Riserva;
- effettuare il campeggio libero od organizzato ad eccezione del bivacco alpino;
- accendere fuochi all'aperto;
- realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili all'interno del territorio della riserva, salvo che per i casi di necessità;
- praticare l'attività di eliski e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a quote che possono arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, salvo che per necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
- la circolazione dei veicoli a motore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva;
- aprire nuove vie di arrampicata senza l'autorizzazione dell'ente gestore.



### CONTATTI

RISERVA NATURALE  
DELLA VAL DI MELLO  
Comune di Val Masino - via Roma, 2  
23010 Val Masino (SO)  
[www.riservanaturalevaldimello.it](http://www.riservanaturalevaldimello.it)  
[info@riservanaturalevaldimello.it](mailto:info@riservanaturalevaldimello.it)

